

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

DETERMINAZIONE DIRETTORE N° 1061 DEL 27/06/2019

Proposta n. 1225 del 25/06/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSSL LANUSEI

Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Liquidazione compenso Avv. Caddori per assistenza legale nel ricorso presso il TAR Sardegna promosso da M.C.L. contro l'ASSSL di Lanusei - R.G. 397/2013 - assegnazione ore di specialistica ambulatoriale - istanza risarcitoria

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Virgilio Frau	
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico di direttore di struttura complessa denominata "Ufficio di Staff" dell'Area ASSL di Lanusei al Dott. Virgilio Frau;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06 Febbraio 2017 avente ad oggetto "Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 "*Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*";

VISTO l'Atto Aziendale dell'ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 Agosto 2017;

PREMESSO CHE M.C.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Christian Sorrenti, Bernardino Marzilli, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna contro l'ASSL di Lanusei ed il Comitato Consultivo Zonale Medicina Specialistica Ambulatoriale Provincia Nuoro per l'annullamento:

- della nota prot. PG/2013/0017137 del 26/03/2013 del Presidente del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale della Provincia di Nuoro;
- del verbale n. 6 della riunione del Comitato Consultivo Zonale per la medicina specialistica ambulatoriale della Provincia di Nuoro svoltasi il 28/11/2012;

VISTO il ricorso, NRG 201300397 depositato il 22/05/2013 e i relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ex ASL n. 4 di Lanusei n. 430 del 31 Ottobre 2013 con la quale è stato affidato l'incarico per resistere in giudizio avverso il predetto ricorso innanzi al TAR della Sardegna, all'Avvocato Marcello Caddori, con studio legale in via Cedrino 28 a Tortolì – P.IVA IT01196940918;

DATO ATTO CHE, in riferimento al procedimento di cui in oggetto, il Giudice del Tribunale di Lanusei, con ordinanza del 04 Luglio 2018, emessa a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza del 21 Marzo 2018, proponeva alle parti un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185bis del C.P.C.;

CONSIDERATO CHE con provvedimento n. 335 del 31/12/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha dichiarato perento il ricorso in quanto dal 22 Maggio 2013, data di deposito dello stesso, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

VISTA la fattura elettronica n. 21-E del 14 Maggio 2019 con la quale l'Avv. Marcello Caddori, con sede legale in via Cedrino 28 a Tortolì - P.IVA IT01196940918 - ha richiesto il pagamento dell'onorario della parcella per un importo complessivo di euro 1.368,00 (milletrecentosessantotto), comprensiva di IVA, ritenute previdenziali, fiscali e spese generali, per l'attività difensiva nel ricorso presso il TAR della Sardegna presentato da M.C.L.;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 17, co. 1 lett. d), alle concessioni di servizi inerenti "*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31*" non si applicano le disposizioni cui al D.Lgs 50/2016;

VISTE le Linee Guida emanate dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali;

ATTESO CHE, nel previgente quadro normativo, l'affidamento di servizi legali non è assoggettato ne all'obbligo di acquisizione del CIG ne alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in considerazione della qualificazione degli stessi come contratti di prestazione d'opera intellettuale;

DATO ATTO CHE, gli stessi incarichi non sono, altresì, soggetti alla pubblicazione dei relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori", in quanto non si configurano come incarichi di consulenza, ex art. 15 del D.lgs 33/2013, ma come contratti di prestazione d'opera intellettuale;

RILEVATO CHE non si è provveduto all'accertamento del debito e pertanto la spesa viene imputata a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- 1) DI AUTORIZZARE** il prelievo per l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 1.368,00 a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario;
- 2) DI LIQUIDARE** fattura elettronica n. 21-E del 14 Maggio 2019 con la quale l'Avv. Marcello Caddori, con sede legale in via Cedrino 28 a Tortolì - P.IVA IT01196940918 - ha richiesto il pagamento dell'onorario della parcella per un importo complessivo di euro 1.368,00 (milletrecentosessantotto), comprensiva di IVA, ritenute previdenziali, fiscali e spese generali, per l'attività difensiva nel ricorso presso il TAR della Sardegna presentato da M.C.L. con il quale chiedeva l'annullamento delle disposizioni con cui il Comitato Consultivo Zonale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale della Provincia di Nuoro comunicava

alla stessa la mancata assegnazione delle 38 ore nella branca di Psicologia, pubblicate per il II° trimestre 2012;

- 3) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 1.368,00 sul Bilancio dell'esercizio 2019 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL4	1	A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	A4ST010101	€ 1.368,00

- 4) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** l'affidamento di servizi legali non è assoggettato ne all'obbligo di acquisizione del CIG ne alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in considerazione della qualificazione degli stessi come contratti di prestazione d'opera intellettuale;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell'Area di Lanusei per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI

Dr. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) All. A - Fattura

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 27/06/2019 al 12/07/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Virgilio Frau